Numero della proposta

60

416

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato Brunetti

nella tornata del 3. Giugno 1868.

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

1. 2. 3. 6. 7.

Uffizi che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera 8. Giugno 1868.

" dello sviluppo 19. Giugno 1868.

" della presa in considerazione

Progetto di legge per la riscossione del Dazio Consumo degli olii nelle piazze di Deposito.

CAMERA DEI DEPUTATI

Signori.

L'olio di oliva essendo fra i più ricchi prodotti della nostra penisola, il cui valore cresce in ragion diretta delle invenzioni meccaniche ed industriali, parmi opera da buoni economisti renderne quanto più si può agevole il commercio e disimpacciarlo dei molti ostacoli, spesso inutili, sempre fastidiosi, senza arrecare pertanto nocumento alle Finanze dello stato. Questo scopo e questo limite mi propongo nel presentarvi questo breve disegno di legge.

Nelle piazze di deposito di olii in Italia, sia perchè questa merce di natura sua può lungamente tenersi non soggetta a deperimento, sia per antiche abitudini commerciali, vi ha una serie di speciali contrattazioni ed una così speciale circolazione del genere all'estero ed all'interno, che resiste alla pressione delle leggi daziarie in una lotta continua che però ne ritarda i movimenti con danno del commerciante e del produttore.

A voi è noto, che il Regio decreto luogotenenziale del 28 Giugno 1866 N° 3018 che ha forza di legge, estese alle farine, al riso, al burro, al sego, allo strutto bianco, allo zucchero ed agli olii la legge del 3 luglio 1864 N° 1827 che aveva colpito di una tassa di consumo il vino, l'aceto, l'acquavite, l'alcool, i liquori e le carni. Di regola nei Comuni chiusi il dazio si riscuote all'introduzione (1). La legge presume sempre la consumazione del genere introdotto. Pure questa presunzione cessa riguardo alle merci in transito, ed è certa eccezione, che sta nella natura delle cose.

(1) art. 6 Legge 3 Luglio 1864.

Oltre a ciò, essendo molte merci introdotte tempo=
=raneamente a fine di essere riesportate, la presunta
consumazione avrebbe non solo offeso la giustizia, ma il Commercio
e la economia. Di qui le grandi e sole eccezioni che sono nella
legge, cioè il Deposito e la Riesportazione. Va esente da dazio
colui che preventivamente fa dichiarazione di deposito; si restituisce
invece il dazio pagato a colui, che, senza preventiva dichiarazione
di deposito, dimostra la posteriore riesportazione. queste due
grandi eccezioni sembrano lasciare spazio sufficiente al libero movi=
=mento d'ogni Commercio. Ma quei due fatti per essere ben constatati
al Governo hanno bisogno di tali cautele, che per le grandi piazze
di commercio oleario distruggono il benefizio dell'eccezione.

§ 1°.

Esaminiamo la esenzione per deposito, quale è ordinata dal
Regolamento del 25 novembre 1866 N° 3351 per la esecuzione delle
anzidette leggi 3 luglio 1864 e 28 Giugno 1866.

Primieramente, quando non vi ha diretta custodia dell'ufficio
daziario e il deposito voglia farsi in magazzeni privati, questi
debbono essere verificati ed approvati dall'autorità daziaria
(art° 27 del regolamento.) Deve quindi presentarsi dichiarazione
preventiva e specificata del nome del deponente, della qualità
e quantità dei colli, non che dei magazzeni destinati. Di più, condi=
=zione gravissima, si richiede una sufficiente cauzione pel dazio
(art° 30 del regolamento.) adempiutosi così a queste preliminari cautele,
il trasporto del genere non può farsi che con la scorta degli agenti
daziarii, che debbono verificarne la quantità e qualità prima di
essere immessi in magazzino (art° 31 del regolamento.) Il deponente
ottiene quindi la licenza del deposito. Ma il deposito deve serbare
quella immobile destinazione che il nome stesso gli assegna;
non può, non deve sfuggire all'occhio sospettoso della Finanza.

Perlochè i magazzini privati debbono essere chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimane presso l'Ufficio Daziario. Da ultimo è interdetto al proprietario di entrare in quei magazzini senza la permissione dell'Ufficio e l'intervento degli agenti del Dazio (art.o 37 del regolamento).

Seguito di poi il deposito, all'uscita del genere si aggiungono nuove formalità e nuovi fastidii, perocchè si è obbligato ad una seconda dichiarazione, e la Dogana verifica il genere, che si esporta.

§ 2.°

Quando non si voglia sottostare alle preventive dichiarazioni di deposito, la legge provvede con la seconda eccezione, cioè con la restituzione della tassa nella riesportazione del genere. Questa eccezione, che l'art.o 17 dell'anzidetta legge 3 Luglio 1864. concedeva a benefizio soltanto dell'uva, del mosto e del vino immesso nel comune, fu estesa dal Regio Decreto del 28 Giugno 1866 agli olii, ed alle olive. Innanzi tutto vi è chiaro come non sia cosa di piccol momento nel commercio erogare delle somme, e restarne privo per lungo tempo, tutto chè si ottenga di poi il benefizio della restituzione. Ma perchè con questa eccezione non fosse eluso lo interesse del Governo, furono giustamente nel regolamento prescritti termini e formalità speciali. Cioè deve anzi ogni altro precedere la dichiarazione, che descriva il nome dell'immittente, la quantità e qualità delle merci, la riserva di esportarle, il luogo di deposito ed il tempo, entro il quale deve seguire la esportazione del genere (art.o 42 del regolamento). Ma questo tempo non può essere maggiore di un anno, in guisa che, scaduto il termine dell'anno, non si fa più diritto alla restituzione del dazio già pagato (art.i 42 e 47 del regolamento).

L'immittente deve tenere speciale registro (art° 43 del regolamento)
Giunto il tempo della esportazione il proprietario della merce, per
ottenere la restituzione della tassa, deve fare un'altra dichiarazione
che indichi il luogo ed il tempo dell'uscita, nè è ammessa alla restituzione
del dazio che la persona stessa, a nome della quale seguì l'immissione,
ovvero il suo procuratore se impedita, ed il suo successore, se trapassata,
purchè sia legalmente giustificata la qualità loro all'atto della
esportazione. Chi abbia acquistato il genere dall'immittente potrà
avere la restituzione, se la contrattazione sia stata notificata alla
amministrazione daziaria locale con espressa dichiarazione di
voler profittare del diritto di esportare il genere, riservato allo
introduttore (art° 44 del regolamento).

§ 3°.

Cotesti termini e tutte coteste cautele e formalità speciali
sono indispensabili e logiche per l'attuazione della legge. Ma
l'ordine di riscossione della tassa secondo il concetto di quelle due leggi,
e le condizioni prescritte dal regolamento, che sono in generale con-
seguente esplicazione di quel concetto sono assolutamente incon-
ciliabili col movimento degli olii in quei comuni del regno, che sono
riconosciuti nel commercio come piazze di depositi.

La Camera di commercio di Lecce, provincia che fornisce
il maggior olio alle fabbriche d'Europa, di buon'ora si accorse
degli inconvenienti inevitabili per l'applicazione di quelle leggi
e ne fece accurato esame nella sua deliberazione del 31 Gennaio 1867,
e in petizione diretta alla Camera dei Deputati addì 25 Febbraio detto anno.
Il Ministero di Finanza in nota del 5 marzo 1867 riconobbe la giusti-
zia delle osservazioni fatte dalla Camera di commercio di Lecce, se non
che bene avvertiva, che a liberare il commercio oleario dai
vincoli daziarii era necessario speciale disegno di legge.

Ed i fatti, o Signori, si presentano di una evidenza, che non potrebbe desiderarsi maggiore.

Nelle grandi piazze di deposito di olii, come Taranto, Gallipoli, Rossano, Messina, Bari, Genova ecc., l'olio che si consuma è una infinitesima parte di quello che vi s'introduce. In Gallipoli, per esempio, isoletta di appena 8 mila abitanti s'introducono ogni anno 900 mila, 1100 mila e perfino 1500 mila quintali di olio. I depositi sono presso negozianti che ne fanno speciale commercio. Tutti i proprietari vanno là a depositare il loro olio, e ne ricevono dal negoziante una polizza che ha la forma ed il valore di un biglietto al portatore, e si vende sul mercato come qualunque effetto commerciale, gira di mano in mano, si obbliga in mille guise, si dà a cauzione di speciali contrattazioni. Quindi il produttore affidando il suo olio ai grandi serbatoi del negoziante non assegna nè può assegnare a quel deposito uno scopo determinato: egli aspetta il movimento del commercio, ed ora lo vende in polizza sul mercato, ora lo vende al negoziante stesso, presso cui è depositato, quando lo ritira in parte per proprio uso, quando lo esporta dal comune per lo interno, quando lo esporta all'estero, vi ha insomma in queste usanze tradizionali e utilissime tanta nobiltà di posizioni, che sono inconciliabili con le leggi e col regolamento, onde niuno trova il suo tornaconto a valersi della presentizia dichiarazione di deposito per godere della esenzione della tassa. La cauzione richiesta sarebbe impossibile a tante migliaia di produttori. Le dichiarazioni anticipate, l'accompagnamento delle scarte, la verifica del genere, l'approvazione dei magazzeni, la licenza di deposito sono vincoli insormontabili, contrari allo speciale movimento degli olii che ha sopra ogni

oltre il pregio di tante combinazioni commerciali. Chi è poi quel proprietario, che interdirebbe a sè medesimo di entrare in quei magazzeni, dove ha bisogno di entrare più volte ogni giorno? E chi è quel negoziante, che negherebbe a qualunque agente del Governo una chiave del suo magazzino, dove conserva il tesoro di 50 mila quintali d'olio?

Nel Deposito qual è concepito e regolato dalle leggi la merce resta chiusa e immobilizzata fino a nuova destinazione: nel Deposito invece, quale si concepisce nel commercio attuale, e quale si pratica nelle piazze del regno, è una massa immensa di olio che si divide continuamente, e continuamente si condensa mercè le contrattazioni, che vanno, escono, ritornano, si aumentano, decrescono, si esporta ora all'interno ora all'estero con movimento vario, continuo, crescente d'ogni maniera.

E però che di questa eccezione di legge non ha voluto, nè può profittare nessuno.

La seconda eccezione poi, cioè la restituzione della tassa all'atto della riesportazione è una condizione più grave della dichiarazione di Deposito. Perciocchè il danno del pagamento di somme talvolta ingenti non è punto compensato dalla restituzione. Là, dove entrano, a mo' d'esempio 100 mila quintali d'olio, le somme da anticipare ascendono a ben molti milioni di lire, che nulla fruttano al contribuente, ma gli tolgono il capitale più produttivo. Per poche migliaia di lire, valore del dazio di consumazione dell'olio nelle piazze poco popolose, si tolgono al Commercio ed all'Industria de' milioni, che o restano lungo tempo nelle mani della Finanza, o producono nelle mani della Compagnia e d'altri appaltatori quel frutto, che ingiustamente si toglie ai produttori: non v'ha nè giustizia, nè economia.

Il termine poi di un anno, oltre il quale non si ammette restituzione è fatale alla proprietà. Egli è

E gli è constatato dalle Camere di Commercio, e i fatti sono notissimi, che molti proprietari tengono l'olio vecchio per 10 anni, e anche per 20 anni il loro olio presso i negozianti nelle piazze di deposito. Qualunque presunzione di legge è impotente di fronte ai fatti constatati.

Ma finchè non vi sarà libertà assoluta del commercio oleario, è naturale che la Finanza si munisca di termini e cautele estrinseche al Commercio. Posto il principio della legge, che il Dazio si riscuota alla introduzione del genere, questo concetto deve esplicarsi in quelle cautele, che non permettono le elusioni e le frodi. Onde a nulla gioverà qualunque modificazione del regolamento: per gli olii è mestieri abbandonare il modo di riscossione della tassa stabilita dalla legge sostituendo un metodo che concili la libertà del commercio con lo interesse della finanza. Non è mia intenzione che sia menomato punto il prodotto della tassa, se vorrei ansicerto ed assicurato.

L'ultimo scopo della legge è ottenere il Dazio sulla consumazione dell'olio.

V'ha pochi Comuni del Regno, che siano riconosciuti nel Commercio come piazze di deposito di olii; per quanto io sappia si riducono tutte a 16, cioè Rossano, Gioia, Bari, Molfetta, Monopoli, Brindisi, Taranto, Gallipoli, Lecce, Messina, Catania, Livorno, Ancona, Venezia, Savona, Genova.

Assicurare quindi il Dazio di consumo in questi paesi con norme eccezionali non turba l'economia della legge, nè può tornare a detrimento delle Finanze. Egli è facile accertare coi registri degli anni precorsi il massimum della consumazione locale in questi paesi, fra quali ne ha piccolissimi ancora senza statistiche può facilmente calcolarsi quanto olio si consumi

in un paese, tenendo conto della popolazione, delle sue abitudini e delle industrie che vi si alimentano. Perchè anzi il Governo non venga frodato mai, lascio al criterio stesso del Governo determinare il valore del consumo, le Giunte dei municipii, il parere delle Camere di Commercio, e le osservazioni delle Direzioni delle Gabelle sono elementi sufficienti a stabilire dati non lontani dal vero. L'errore di qualche migliaio di lire sia a danno dei contribuenti, sia a danno della Finanza, sarebbe largamente compensato dalla maggiore agevolezza dei movimenti nel commercio oleario, che svilupperà sempre più la ricchezza del paese.

Nè voi maraviglierete che queste norme speciali non si estendano ad altre derrate colpite dalla tassa, come il vino, le carni, le gassose e simili. Imperocchè è noto che la produzione olearia è quella che offre all'Italia le maggiori esportazioni, e che però riesce di maggior interesse.

Oltre a ciò l'olio non va per lunghi anni soggetto a deperimento come il vino e gli altri prodotti contemplati nelle due leggi di tassa. Da ultimo l'olio presenta dei caratteri speciali quanto alle forme di deposito ed alle contrattazioni, che lo distinguono da qualunque altra produzione.

Queste considerazioni mi confortano ad affidare questo breve disegno di legge alla retta intelligenza della Camera e del Governo.

Progetto di legge
per la riscossione della tassa sul consumo degli olii nelle piazze di Deposito.

Art.° 1°.

Nei comuni di Rossano, Gioia, Bari, Molfetta, Monopoli, Brindisi, Taranto, Gallipoli, Lecce, Messina, Catania, Livorno, Ancona, Venezia, Savona e Genova riconosciuti nel Commercio come piazze di deposito di olii, cessano di aver vigore i modi di riscossione della tassa sul consumo di detta derrata, prescritti dalla legge del 3 Luglio 1864, dal Regio decreto 28 Giugno 1866, e dal corrispondente regolamento de' 25 novembre 1866.

Art.° 2°.

I Comuni anzidetti pagheranno per tassa di consumo degli olii quella somma, che il Ministero delle Finanze stabilirà annualmente sulla proposta dei municipii, sentito il parere delle rispettive Camere di Commercio, e le osservazioni delle rispettive Direzioni delle Gabelle.

Art.° 3°.

La presente legge avrà effetto dal 1° Settembre corrente anno

All'Orig.e firt.° Deput.° G. Brunetti.

CAMERA SEGRETERIA DEI DEPUTATI

Progetto di legge per la riscossione del Dazio Consumo degli Olii nelle piazze di Deposito.

Signori

L'Olio di Oliva essendo fra i più ricchi prodotti della nostra penisola, il cui valore cresce in ragione diretta delle invenzioni meccaniche ed industriali, parmi opera dei buoni economisti rendersene quanto più si può agevole il Commercio e disimpacciarlo dei molti ostacoli, spesso inutili, sempre fastidiosi, senza arrecare pertanto nocumento alle Finanze dello Stato. Questo scopo e questo limite mi propongo nel presentarvi questo breve disegno di legge.

Nelle piazze di deposito di Olii in Italia, sia perchè questa merce di natura sua può lungamente tenersi non soggetta a deperimento, sia per antiche abitudini commerciali, vi ha una serie di speciali contrattazioni ed una così speciale circolazione del genere all'Estero ed all'Interno, che resiste alla pressione delle leggi daziarie in una lotta continua che però ne ritarda i movimenti con danno del commerciante e del produttore.

A voi è noto, che il Regio Decreto Luogotenenziale del 28 Giugno 1866 N° 3018, che ha forza di legge, estese alle Farine, al riso, al burro, al sego, allo strutto bianco, allo Zucchero ed agli olii la legge del 3 Luglio 1864 N° 1827, che aveva colpito di una tassa di Consumo il vino, l'aceto, l'acquavite, l'alcool, i liquori e le carni. Di regola nei Comuni chiusi il Dazio si riscuote alla alla introduzione (art 6° della Legge 3 Luglio 1864). La legge presume sempre la consumazione del genere introdotto. Pure questa presunzione cessa riguardo alle merci di transito, evidente eccezione che va alla natura delle cose.

Oltre a ciò, essendo molte merci introdotte temporaneamente a fine di essere riesportate, la presunta consumazione avrebbe non solo offeso la giustizia, ma il commercio e la economia. Di qui le grandi e tali eccezioni che sono nella Legge, cioè il Deposito e la riesportazione. Va esente da Dazio colui, che preventivamente fa dichiarazione di deposito: si restituisce invece il Dazio pagato a colui, che senza preventiva dichiarazione di deposito, dimostra la posteriore riesportazione. Queste due grandi eccezioni sembrano lasciare spazio sufficiente al libero movimento d'ogni Commercio. Ma quei fatti per essere ben constatati al Governo hanno bisogno di tali

cautele, che per le grandi piazze di commercio Oleario distruggono il benefizio dell'eccezione.

§° 1°

Esaminiamo la esenzione per deposito, quale è ordinata dal Regolamento del 25. novembre 1864 N° 3351. per la esecuzione delle anzidette leggi 3. Luglio 1864 e 28. Giugno 1864.

Primamente, quando non vi ha diretta custodia dell'ufficio daziario, e il deposito voglia farsi in magazzini privati, questi debbono essere verificati ed approvati dall'autorità daziaria (art° 27 del Regolamento). Deve quindi presentarsi dichiarazione preventiva e specificata del nome del deponente, della qualità e quantità dei colli, nonchè dei magazzini destinati. Di fini (condizione gravissima) si richiede una sufficiente cauzione pel Dazio (art° 30 del Regolamento). Adempiutosi così a queste preliminari cautele, il trasporto del genere non può farsi che con la scorta degli agenti daziarii, che debbono verificarne la quantità e qualità prima di essere immessi in magazzino (art° 31. del Regolamento). Il deponente ottiene quindi la licenza del deposito.

Ma il deposito deve serbare quella immobile destinazione che il nome stesso gli assegna; non può, non deve sfuggire all'occhio sospettoso della Finanza. Per lo che i magazzini privati debbono essere chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimane presso l'ufficio daziario. Da ultimo è interdetto al proprietario di entrare in quei magazzini senza la permissione dell'ufficio e lo intervento degli agenti del Dazio (art° 37 del Regolamento).

Sciolto di poi il deposito, all'uscita del genere si aggiungono nuove formalità e nuovi fastidi, perocchè si è obbligato ad una seconda dichiarazione, e la dogana verifica il genere che si esporta.

§° 2°

Quando non si voglia sottostare alle preventive dichiarazioni di deposito, la legge provvede con la seconda eccezione, cioè con la restituzione della tassa nella riesportazione del genere. Questa eccezione, che l'art° 7. dell'anzidetta legge 3. Luglio 1864. concedeva a beneficio soltanto dell'uva, del mosto e del vino immesso nel comune, fu esteso dal R° Decreto del 28. Giugno 1860. agli Olii ed alle olive. Innanzi tutto vi è chiaro come non sia cosa di piccol momento nel commercio erogare delle somme, e restarne privo per lungo tempo, tuttochè si ottenga di poi il benefizio della restituzione. Ma perchè con questa eccezione non fosse eluso lo interesse del Governo, furono giustamente nel regolamento prescritti termini e formalità speciali. Cioè deve anzi ogni altro precedere la dichiarazione, che descriva il nome dell'immittente,

la quantità e qualità delle merci, la riserva di esportarlo, il luogo di deposito, e il tempo, entro il quale deve seguire la esportazione del genere (Art.° 42. del regolamento) ma questo tempo non può essere maggiore di un anno, in guisa che, scaduto il termine dell'anno, non si fa più diritto alla restituzione del dazio già pagato (Art.° 42 e 47 del regolamento) l'immittente deve tenere speciale registro (Art.° 43 del regolamento). Giunto il tempo della esportazione il proprietario della merce, per ottenere la restituzione della tassa, deve fare un'altra dichiarazione, che indichi il luogo ed il tempo dell'uscita; ne è ammessa alla restituzione del dazio che la persona stessa in nome della quale seguì l'immissione, ovvero il suo procuratore, se impedita, ed il suo successore se trapassata purchè sia legalmente giustificata la qualità loro all'atto della esportazione. Chi abbia acquistato il genere dall'immittente potrà avere la restituzione, se la contrattazione sia stata notificata all'Amministrazione daziaria locale con espressa dichiarazione di voler profittare del diritto di esportare il genere riservato allo introduttore. (art.° 44. del regolamento).

N.° 3.°

Codesti termini, e tutte codeste cautele e formalità speciali sono indispensabili e logiche per l'attuazione della legge. Ma l'ordine di riscossione della tassa secondo il concetto di quelle due leggi e le condizioni prescritte dal regolamento, che sono in generale conseguente esplicazione di quel concetto, sono assolutamente inconciliabili col movimento degli olii in quei comuni del regno, che sono riconosciuti nel commercio come piazze di depositi.

La Camera di Commercio di Lecce, provincia che fornisce il maggior olio alle fabbriche d'Europa, di buon ora si accorse degli inconvenienti inevitabili per l'applicazione di quelle leggi, e ne fece accurato esame nella sua deliberazione del 31. Gennajo 1867. e in petizione diretta alla Camera dei Deputati addì 25. Febbrajo detto anno. Il ministero di Finanza in nota de' 5. Marzo 1867. riconobbe la giustizia delle osservazioni fatte dalla Camera di commercio di Lecce, se non che bene avvertiva, che a liberare il commercio oleario dai vincoli daziarii era necessario speciale disegno di legge.

Ed i fatti, o signori, si presentano di una evidenza, che

non potrebbe desiderarsi maggiore.

Nelle grandi piazze di deposito di olii come Taranto, Gallipoli, Bisceglie, Molfetta, Bari, Genova etc. l'olio che si consuma è una infinitesima parte di quello che vi si introduce. Così Gallipoli, per esempio, isolata di appena 8 mila abitanti introduce ogni anno 200 mila, 400 mila e perfino 700 mila quintali di olio. I depositi sono presso i negozianti, che ne fanno speciale commercio. Tutti i proprietari vanno lì a depositare il loro olio, e ne ricevono dal negoziante una polizza che ha la forma ed il valore di un biglietto al portatore, e si vende sul mercato come qualunque effetto commerciale, gira di mano in mano si obbliga in mille guise, si dà a cauzione di speciali contrattazioni. Quindi il produttore affidando il suo olio ai grandi serbatoi del negoziante non assegna, nè può assegnare a quel deposito uno scopo determinato: egli aspetta il movimento del commercio, ed ora lo vende in polizza sul mercato, ora lo vende al negoziante stesso, presso cui è depositato, quando lo ritira in parte per proprio uso, quando lo esporta dal Comune per lo Interno, quando lo esporta all'Estero, vi ha insomma in questi magazzini tradizionali e utilissimi tutta una mobilità di posizioni, che sono inconciliabili con le leggi e col Regolamento. Onde niuno trova il suo tornaconto a valersi della preventiva dichiarazione di deposito per godere della esenzione della cassa. La cauzione richiesta sarebbe insopportabile a tante migliaia di produttori. Le dichiarazioni anticipate, l'accompagnamento della scorta, la verifica del Guardiano, l'approvazione dei magazzini, la licenza di deposito sono vincoli insopportabili contrari allo speciale movimento degli olii, che ha sopra ogni altra il pregio di tante combinazioni commerciali. Chi è quel proprietario, che vorrebbe a sè medesimo di entrare in quei magazzini, dove ha bisogno di entrare più volte al giorno? Chi è quel Negoziante, che affiderebbe a qualunque agente del Governo una chiave del suo magazzino, dove conserva il tesoro di 5 mila quintali d'olio.

Nel deposito quale è concepito e regolato dalle leggi, la merce resta chiusa e immobilizzata fino a nuova destinazione; nel deposito invece, quale si concepisce nel commercio attuale e quale si pratica nelle piazze del regno è una massa immensa di olio, nella quale va confusa la specie di diversi produttori, è una massa di olio che si divide continuamente e continuamente si condensa mercè le contrattazioni, che va viene, sce, scema, aumenta, decresce, si esporta ora all'Interno, ora all'Estero con movimento vario, continuo, crescente sotto ogni maniera.

E però che di questa eccezione di legge non ha voluto, ne può profittare nessuno.

La seconda eccezione poi, cioè la restituzione della tassa all'atto della riesportazione è una condizione più grave della dichiarazione di deposito. Perciocchè il danno del pagamento di somme talvolta ingenti non è punto compensato dalla restituzione. Là, dove entrano, a mo' d'esempio, 400,000 quintali d'olio, le somme da anticipare ascendono a ben molti milioni di lire, che nulla fruttano al contribuente, ma gli tolgono il capitale più produttivo. Per poche migliaia di lire valore del dazio di consumazione dell'olio nelle piazze poco popolose, si tolgono al commercio ed all'industria de' milioni, che o restano lungo tempo nelle mani della finanza, o producono nelle mani della compagnia ed altri appaltatori quel frutto, che ingiustamente si toglie ai produttori, non vi ha ne giustizia nè economia.

Il termine poi di un anno, oltre il quale non si ammette restituzione, è fatale alla proprietà. Egli è constatato dalle Camere di Commercio, ed i fatti sono notissimi, che molti proprietari tengono talvolta per 10. anni ed anche per 20. anni il loro olio presso i negozianti nelle piazze di deposito. Qualunque presunzione di legge è impotente di fronte ai fatti constatati.

Ma finchè non vi sarà libertà assoluta del commercio oleario, è naturale che la Finanza si munisca di termini e cautele, ostili al Commercio. Posto il principio della legge che il dazio si riscuote alla introduzione del genere, questo concetto deve applicarsi in quelle cautele, che non permettono le elusioni e le frodi. Onde a nulla gioverà qualunque modificazione del regolamento per gli olii è mestieri abbandonare il modo di riscossione della tassa stabilita con la legge, sostituendo un metodo che concilii la libertà del commercio con lo interesse della Finanza. — Non è mia intenzione che sia menomato punto il prodotto della tassa; lo vorrei anzi certo ed assicurato.

L'ultimo scopo della legge è ottenere il dazio sulla consumazione dell'olio.

V'ha pochi comuni del regno, che siano riconosciute nel commercio come piazze di deposito di olii. per quanto io sappia, si riducono tutti a 16, cioè Rossano, Gioja, Bari, Molfetta, Monopoli, Brindisi, Taranto, Gallipoli, Lecce, Messina, Catania, Livorno, Ancona,

Venezia, Savona, Genova.

Assicurare quindi il dazio di consumo in questi paesi con norme eccezionali non turba la economia della legge, nè può tornare a detrimento delle Finanze. Egli è facile accertare coi registri degli anni percorsi il maximum della consumazione locale in questi paesi, tra quali ve n'ha piccolissimi. Ancora senza Statistiche può facilmente calcolarsi quant'olio si consumi in un paese, tenendo conto della popolazione, delle sue abitudini, e delle industrie che vi si alimentano. Perchè anzi il Governo non venga frodato mai, lascio al criterio stesso del Governo determinare il valore del consumo.

Le idee dei Municipi, il parere delle Camere di Commercio, e le osservazioni delle Direzioni delle gabelle sono elementi sufficienti a stabilire dati non lontani dal vero. L'errore di qualche migliaio di lire sia a danno dei contribuenti, sia a danno della finanza, sarebbe largamente compensato dalla maggiore agevolezza dei movimenti nel Commercio oleario, che sviluppa sempre più la ricchezza del Paese.

Nè voi maraviglierete che queste norme speciali non si estendano ad altre derrate colpite dalla tassa, come il vino, le carni, le gazzose e simili. Imperocchè noto che la produzione olearia è quella che offre all'Italia le maggiori esportazioni, e che però riesce di maggiore interesse. Oltre a ciò l'olio non va per lunghi anni soggetto a deperimento come il vino e gli altri prodotti contemplati nelle due leggi di tassa. Da ultimo l'olio presenta dei caratteri speciali quanto alle forme di deposito ed alle contrattazioni, che lo distinguono da qualunque altra produzione.

Queste brevi considerazioni mi confortano ad affidare questo breve disegno di legge alla retta intelligenza della Camera e del Governo.

Progetto di Legge.

per la riscossione della tassa sul consumo degli olii nelle piazze di Deposito.

Articolo 1° Nei comuni di Rossano, Gioia, Bari, Molfetta, Monopoli, Brindisi, Taranto, Gallipoli, Lecce, Messina, Catania, Livorno, Ancona, Venezia, Savona, Genova, Cagliari, Sassari, Bosa, e Oristano riconosciuti nel commercio come piazze di deposito d'olii cessano di aver vigore i modi di riscossione della tassa sul consumo di detta derrata, prescritti pei comuni chiusi dalla legge del 3 Luglio 1864, dal R° Decreto 28 Giugno 1866, e dal corrispondente regolamento de' 25 9mbre 1866.

Articolo 2° I Comuni anzidetti pagheranno per tassa di consumo degli Olii quella somma, che il Ministero delle Finanze stabilirà annualmente sulla proposta dei Municipii, sentito il parere delle rispettive Camere di Commercio, e le osservazioni delle rispettive Direzioni delle Gabelle.

Art 3° La presente legge avrà effetto dal 1° Ottobre corrente anno.

All'Originale firmato Brunetti